

STATUTO ASSOCIATIVO

***Così come approvato e deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'11 luglio 2019
e variato a seguito delle modifiche richieste dal Settore Affari Legislativi
della Regione Liguria.***

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1

COSTITUZIONE

In data 14/02/2002, con atto notarile Repertorio 22150, Raccolta 10206, è stata costituita l'Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (ANFFAS) - Onlus di Genova, in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Genova" (già ANFFAS Sezione di Genova, da oltre cinquant'anni).

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato con provvedimento Regionale N. SS-GE-94-2004 aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserirà nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo, parte dell'unitaria struttura Anffas, come determinato nello Statuto dell'Anffas Nazionale.

Con D.G.R. 515 del 31/5/2002 l'Associazione ha acquisito la personalità giuridica.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Genova.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge in via esclusiva o in via principale le attività di interesse generale di cui al successivo comma 2, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche e integrazioni, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della promozione, della sollecitazione e realizzazione della ricerca scientifica, della formazione, della ricerca di risorse finanziarie, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a. stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

- b. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;
- c. promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d. promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e. promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali anche mediante appositi Enti di gestione, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- f. promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- g. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- j. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS

Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dallo statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.°RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L'ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto.

Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.

Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello /i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali .

Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 SOCI

I Soci si distinguono in:

Ordinari:

- persone che condividono gli scopi statutari dell'associazione;
- parenti, affini, tutori, curatori o affiliati di persone con disabilità intellettiva e relazionale verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

Amici:

persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati¹.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso, non possono partecipare alle assemblee né prendere parte alle attività dell'associazione.

I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione, di essere eletti all'interno degli stessi nonché di essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

L'ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale e copia dello statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Tutte le prestazioni a qualunque titolo prestate dagli associati sono gratuite.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Le persone fisiche o giuridiche che si interessano alla vita ed alle attività dell'associazione anche con liberali offerte in denaro, nonché coloro che hanno reso segnalati servizi all'associazione o collaborano in qualunque modo alla sua vita, possono essere nominati dal Consiglio Direttivo come Sostenitori. I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di Socio.

Articolo 6 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
- c) per esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati nonché per gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, nonché, in ultima istanza, all'autorità giudiziaria, conformemente a quanto previsto dal C.C.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio Sindacale
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri
- 7) i Comitati di Centro

Articolo 7 bis

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci.

Le cariche sociali non sono remunerate, con l'eccezione eventuale di quella di Sindaco, non Socio. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni nonché l'esclusione dalla carica sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statuari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

In occasione della assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio il Consiglio Direttivo mette a disposizione dei Soci presso la Sede, almeno una settimana prima della data dell'Assemblea, copia del bilancio di esercizio.

L'assemblea è convocata, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli Associati e le delibere sono ritenute valide con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione delibera ai sensi dell'art. 20.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

1. elegge e revoca il Presidente dell'Associazione
2. definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
3. elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
4. approva, sentito il parere del Collegio Sindacale, il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
5. elegge e revoca il Collegio Sindacale, che dovrà essere di 3 membri effettivi di cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti e 2 supplenti (di cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti);
6. elegge e revoca il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri; elegge inoltre i due membri supplenti;

7. stabilisce l'importo annuale della quota associativa sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
8. delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
9. elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
10. delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale;
11. stabilisce l'eventuale compenso professionale per i Sindaci non soci;
12. delibera il provvedimento di esclusione del socio per gravi motivi, nonché ratifica il provvedimento di esclusione di un componente elettivo per gravi comportamenti deliberato da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo;
13. ratifica la nomina a consigliere dei primi non eletti;
14. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
15. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche statutarie;
- b. delibera sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
- c. delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 20.

L'assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente e il Segretario verbalizzante nonché tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali;

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri (comunque sempre in numero dispari) tra i quali il Presidente.

Nelle votazioni in seno al Consiglio i membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo assume le funzioni all'atto della proclamazione.

Possono partecipare senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei Probiviri
 - 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
 - 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata
- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, ora e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo ratifica o meno, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti aventi la qualifica di ONLUS, facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14

DECADENZA DALLA CARICHE E SOSTITUZIONE

A sostituire uno o più Consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio Direttivo, i non eletti, in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea utile che dovrà ratificarne la nomina.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri integrati resteranno in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

A sostituire il Proboviro che è venuto a mancare per una qualsiasi causa è chiamato, dal Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti.

Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per decadenza a norma dell'art. 7bis
- 2) scadenza del mandato
- 3) mancata partecipazione ad almeno 3 Consigli consecutivi senza giustificato motivo
- 4) mancata partecipazione per almeno sei mesi alla vita associativa tranne il caso di malattia o grave impedimento
- 5) esclusione deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Articolo 15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Articolo 16 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 16 bis comma 1, e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Sindaci partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio annuale.

I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore; in particolare ove si rendesse necessaria la nomina di un organo di controllo e/o del Revisore dei Conti, il Collegio Sindacale decadrebbe e si provvederebbe alla nomina secondo gli artt. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017.

ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Collegio dei Probiviri può essere richiesto, da parte di ogni Socio, un parere sulla conformità allo statuto e sulle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, liberamente e secondo equità, le eventuali controversie che potessero insorgere tra gli organi dell'Associazione, tra questi ed i Soci e/o tra i Soci stessi, qualora una delle parti interessate ne faccia richiesta scritta fatta salva comunque la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 17bis

COMITATI DI CENTRO

In ogni struttura socio riabilitativa gestita dall'Associazione viene costituito un Comitato di Centro disciplinato da apposito regolamento. Analogo Comitato potrà essere costituito nei centri riabilitativi non gestiti dall'Associazione. Ogni Comitato di Centro sarà formato da tre a cinque Membri eletti fra i Soci i cui parenti o tutelati frequentino la struttura socio riabilitativa in questione.

Il Comitato ha la funzione di esprimere pareri consultivi e proposte in merito all'andamento del Centro.

TITOLO 4: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altro soggetto giuridico, iscritto al RUNTS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle disposizioni del D. LGS 11/2017. Per quanto non previsto dal presente Codice, verranno applicate, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 22 – EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Anche dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.